

Prot. 54164

Del 17/09/2013

A TUTTO IL PERSONALE  
DELL'AZIENDA.

OGGETTO: Orientamenti applicativi in materia di aspettativa.

Con la presente si vuole porre attenzione sulla problematica connessa alla concessione dell'aspettativa.

A tal proposito si precisa quanto segue:

- il disposto dell'art. 10 del C.C.N.L. 10.02.2004 dell'Area della Dirigenza Medico- Veterinaria, al 1° comma prevede l'aspettativa per esigenze personali e di famiglia ed all'uopo sancisce che " *Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio*";
- il medesimo art. 10 al prevede al comma 8° che : " *L'aspettativa senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per:*
  - a) *un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg. del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;*
  - b) *tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi della Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato;*
  - c) *la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G. U. dell'11 ottobre 2000, serie generale, n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo.*

Sull'argomento si richiamano pronunce giurisprudenziali : Tribunale del Lavoro di Locri del 3.09.2018 nonché decreto inaudita altera parte del Tribunale Lavoro R.C. 29.06.2018, ed ancora, pareri all'uopo emessi dall'ARAN che affermano quanto di seguito riportato:

- l'aspettativa per motivi familiari e personali – comma 1° dell'art. 10, si configura come un diritto del dipendente sottoposto a condizione potestativa, in quanto subordinato ad un provvedimento discrezionale di concessione da parte dell'Azienda;
- l'aspettativa prevista dalle ipotesi del comma 8° dell'art. 10 costituiscono un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente di origine contrattuale e, pertanto, non sottoposto a preventivo provvedimento di autorizzazione dell'Azienda di appartenenza. Tale fattispecie di aspettativa non è oggetto di discrezionalità, pertanto, deve essere concessa dall'Amministrazione.

Analoga procedura ed applicazione riguarda l'aspettativa per la dirigenza SPTA, nonché il personale del comparto.

La presente viene inviata a tutto il personale nonché all'Ufficio URP affinché ne dia la massima pubblicità.

Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Angela Tesorone

*Angela Tesorone*

IL DIRETTORE UFFICIO GRU  
Avv. Giovanni Tringali

